

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 17/06/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37156-il-nuovo-accordo-ortografico-della-lingua-portoghese-problematiche-giuridiche-connesse-alla-vigenza-ed-applicazione-in-portogallo>

Autore: Vagli Giovanni

Il nuovo Accordo Ortografico della Lingua Portoghese: problematiche giuridiche connesse alla vigenza ed applicazione in Portogallo

Il nuovo Accordo Ortografico della Lingua Portoghese: problematiche giuridiche connesse alla vigenza ed applicazione in Portogallo

A cura di Giovanni Vagli

1.- Il 16 dicembre 1990 è stato firmato a Lisbona il Nuovo Accordo Ortografico della Lingua Portoghese da tutti i rappresentanti degli Stati di lingua ufficiale portoghese¹. Le finalità di detto Accordo erano state espresse nel preambolo, secondo cui «il progetto di testo di ortografia unificata approvato a Lisbona, il 12 ottobre 1990, ... costituisce un passo importante per la difesa dell'unità essenziale della lingua portoghese e per il suo prestigio internazionale». In pratica, si voleva raggiungere una forma unica di scrivere in portoghese, allo scopo di superare le divergenze ortografiche fondamentali, che vedevano da un lato l'ortografia brasiliana e dall'altro quella di tutti i restanti Paesi lusofoni. Per ottemperare a tale finalità, l'Accordo prevedeva, quale condizione per l'entrata in vigore, la ratifica da parte di tutti gli Stati; non di meno, non essendosi verificata tale circostanza, con l'approvazione del Secondo Protocollo Modificativo dell'Accordo Ortografico della Lingua Portoghese², si è proceduto ad un'alterazione, mediante la quale l'entrata in vigore dello stesso sarebbe avvenuta con la ratifica da parte di soli tre Stati.

Detta modifica ha prodotto un'incongruenza oggettiva rispetto alle finalità dell'Accordo, in quanto l'unificazione ortografica poteva esistere ed avrebbe avuto senso soltanto attraverso la vigenza dell'Accordo in tutti gli Stati³; l'adozione della nuova ortografia da parte solo di un certo numero di firmatari avrebbe lasciato insoluto il problema della divergenza ortografica, dando luogo ad una nuova situazione eventualmente ancora più grave rispetto a quella iniziale; si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la ratifica fosse stata posta in essere da tre Stati di ortografia portoghese "europea"⁴: anziché una doppia ortografia della lingua portoghese, ne avremmo avuto una tripla, ovvero quella brasiliana, quella "europea" antica e quella "europea" attuale⁵.

¹ Gli Stati firmatari sono: Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea Bissau, Mozambico, Portogallo e San Tomè e Principe; nel 2004 ha aderito all'Accordo pure il Timor Est, che ha recuperato l'indipendenza solo nel 2002 (si veda pure la nota seguente). Da segnalare che ha partecipato ai negoziati pure una delegazione di osservatori della Galizia. Il testo dell'Accordo è reperibile al sito <http://www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php>.

² Firmato a San Tomè il 25 luglio 2004 (il Protocollo Modificativo ha permesso pure l'adesione del Timor Est).

³ Sono stati espressi dubbi quanto alla legalità della ratifica del Secondo Protocollo Modificativo (Vasco Graça Moura), mentre una parte della dottrina si è dimostrata favorevole (sul tema cfr. Vital Moreira, <http://causa-nossa.blogspot.pt/2008/03/bisar-no-erro.html>). Di certo, quanto al merito dello stesso non possiamo che condividere le perplessità, per le ragioni espresse nel testo.

⁴ Definiamo come "europea" l'ortografia che ha avuto la sua nascita in Portogallo; l'uso delle virgolette è d'obbligo, giacché tale ortografia viene utilizzata anche al di fuori dell'Europa, ovvero nei Paesi africani di lingua ufficiale portoghese e in Timor Est.

⁵ L'Accordo è entrato in vigore dopo la ratifica da parte dei primi tre Stati, ovvero Brasile, Capo Verde e San Tomè e Principe, ma, per ragioni politiche, prima di procedere alla relativa applicazione si è attesa la ratifica portoghese. Attualmente solo l'Angola non ha ratificato l'Accordo.

Dopo questa breve premessa attinente alle questioni internazionali che tale situazione comporta⁶, desideriamo analizzare le problematiche di Diritto interno inerenti al Portogallo.

2.- La Risoluzione dell'Assemblea della Repubblica⁷ n. 35/2008 (art. 2, n. 2) asserisce che tutte le ristampe della Costituzione dovranno avvenire secondo la nuova ortografia.

Vi è stato chi abbia visto in ciò un elemento di incostituzionalità organica e materiale⁸. Gli argomenti utilizzati per giustificare tali asserzioni afferiscono al valore rigido della Costituzione portoghese, la quale può essere modificata solo mediante la procedura aggravata prevista dalla stessa⁹. Poiché il testo che fa fede è quello del 1976¹⁰, che usa l'ortografia vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, solo mediante la procedura aggravata avrebbe potuto realizzarsi un'innovazione ortografica, ma sicuramente non con un atto sub-costituzionale, quale una risoluzione parlamentare, dacché «La Costituzione moderna è definita, soprattutto, attraverso la forma e, solo tendenzialmente, dal contenuto, di regolare lo Stato-potere.»¹¹

Non ci sentiamo di condividere queste affermazioni, le quali peccano di eccessivo formalismo linguistico: la riedizione del testo costituzionale secondo le regole del nuovo accordo ortografico non cambia niente quanto al relativo valore normativo, che conserva tutte le sue prerogative giuridiche, oltre al valore storico-politico che gli è consono.

L'esigenza di usare la nuova ortografia viene sentita sia per ragioni di coerenza linguistica, dato che tutti gli atti normativi dovranno essere adottati secondo le nuove regole¹², sia per motivi pratici, poiché un'eventuale futura riforma costituzionale, da scriversi in conformità col nuovo Accordo, finirebbe altrimenti per generare una Costituzione scritta in due lingue diverse.

3.- Molte altre critiche sono state apportate al procedimento di applicazione dei nuovi parametri linguistici all'interno dello Stato portoghese.

La Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 8/2011 è stata oggetto di giudizio negativo per la supposta incostituzionalità formale, organica e materiale¹³.

Tale strumento giuridico disciplina l'applicazione dell'Accordo relativamente a tutti gli atti del Governo, degli organi ad esso sottoposti (art. 1) ed al sistema educativo, a decorrere dall'anno

⁶ Riportiamo che, secondo Ivo Miguel Barroso, *Inconstitucionalidade das normas do Acordo Ortográfico, bem como das resoluções da Assembleia da República, do Governo e dos órgãos regionais que o implementam (síntese)*, "O Direito", 2012, II, 318, il Secondo Protocollo Modificativo è illegittimo sul piano del Diritto internazionale pattizio per mancanza di causa; ciò nonostante, tale vizio non può essere invocato dalle parti alla luce dell'art. 42 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969.

⁷ L'Assemblea della Repubblica è il Parlamento nazionale portoghese.

⁸ Cfr. Ivo Miguel Barroso, *Inconstitucionalidade das normas do Acordo Ortográfico, bem como das resoluções da Assembleia da República, do Governo e dos órgãos regionais que o implementam (síntese)*, cit., 320-321.

⁹ Ai sensi dell'art. 286, n. 1, della Costituzione portoghese, le riforme costituzionali necessitano dell'approvazione dei due terzi dei deputati in effettività di funzioni.

¹⁰ Ovviamente, secondo la stesura che le varie riforme costituzionali hanno apportato nel corso del tempo; per la cronaca, ricordiamo che la versione originaria della Costituzione portoghese del 1976 è stata rivista per ben 7 volte, rispettivamente negli anni 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e 2005.

¹¹ Ivo Miguel Barroso, *op. cit.*, 321.

¹² Ciò si deduce dal fatto che, ai sensi dell'art. 2 della Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 8/2011, a decorrere dal 1º gennaio 2012 la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale avviene in conformità col nuovo Accordo Ortografico.

¹³ Ivo Miguel Barroso, *op. cit.*, 318-319.

scolastico 2011-2012 (compresi i manuali in uso). Tenuto conto che i manuali scolastici rientrano nel diritto di libertà di divulgazione di opera scientifica, artistica o letteraria (art. 42, n. 2, Cost.)¹⁴, oltre che nel diritto di libertà accademica (art. 43, n. 1, Cost.), la relativa disciplina ricadrebbe nella riserva relativa legislativa del Parlamento (art. 165, n. 1, lett. b), Cost.), quindi non potrebbe essere regolata da un atto del Governo, se non nelle forme previste dalla Costituzione; inoltre, trattandosi di un regolamento indipendente, avrebbe dovuto assumere la forma di decreto regolamentare ai sensi dell'art. 112, n. 6, Cost..

Per di più, la Risoluzione governativa anticipa parzialmente l'applicazione dell'Accordo rispetto al periodo transitorio di 6 anni previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea della Repubblica n. 35/2008¹⁵ e, in tal modo, violerebbe il principio di separazione dei poteri.

4. Una volta esposte le principali problematiche sollevate dall'entrata in vigore dell'Accordo Ortografico, resta da vedere quali siano le relative conseguenze.

Anche assumendo che l'Accordo sia effettivamente incostituzionale e, insieme ad esso, tutti gli atti normativi approvati per la sua applicazione, sarà possibile o, addirittura doveroso, continuare a scrivere secondo le antiche regole ortografiche? Vi è chi risponde di sì¹⁶, sulla base del diritto di resistenza previsto dall'art. 21 della Costituzione portoghese, che recita: «Tutti hanno il diritto di resistere a qualunque ordine che offenda i loro diritti, libertà e garanzie e di respingere con la forza qualunque aggressione, quando non sia possibile ricorrere all'autorità pubblica.»

La nostra posizione è differente.

Innanzitutto, non siamo così radicali nel definire incostituzionali le norme dell'Accordo e degli atti che ne danno esecuzione, per le ragioni già indicate, anche se condividiamo alcune idee al riguardo.

Ma la questione di fondo è un'altra, ovvero se sussista un diritto di resistenza attiva di fronte ad un caso del genere.

La Costituzione portoghese prevede tale diritto *solo nell'ipotesi in cui non sia possibile ricorrere alla pubblica autorità*: non ci sembra che tale requisito sia soddisfatto nel caso di specie.

¹⁴ Per le stesse ragioni, l'A. citato nella nota precedente considera incostituzionale pure l'art. 7 della Risoluzione in causa.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della Risoluzione dell'Assemblea della Repubblica n. 35/2008 si prevedeva un periodo transitorio di 6 anni a decorrere dal deposito dello strumento di ratifica del Secondo Protocollo Modificativo, deposito che è avvenuto in data 13 maggio 2009; il periodo transitorio si è pertanto concluso il 13 maggio 2015, ma, come abbiamo indicato nel testo, l'adozione della nuova ortografia è stata imposta dalla Risoluzione governativa a decorrere dal 2011 o dal 2012 per alcuni settori specifici. Il giudizio di incostituzionalità espresso da Ivo Miguel Barroso, *op. cit.*, 319 si fonda quindi sul fatto che il Governo abbia arbitrariamente anticipato la fine del periodo transitorio attraverso l'adozione di un atto amministrativo contrario ad una decisione parlamentare. In realtà il periodo transitorio di cui all'art. 2, n. 2, della Risoluzione n. 35/2008 non è un termine perentorio, bensì un termine da intendersi come limite massimo (letteralmente: «prazo limite de seis anos», ovvero «termine limite di sei anni» [traduzione nostra]), ma non sembrerebbe impedire un adeguamento anteriore a tale scadenza. I dubbi che permangono afferiscono alla sola competenza del Governo in tal senso, ma non all'anticipo della scadenza.

¹⁶ Ivo Miguel Barroso, *op. cit.*, 323-324.

I funzionari pubblici sono obbligati ad adempiere alle norme vigenti, altrimenti sono passibili di procedimento disciplinare¹⁷; nel caso in cui sia manifestato un rifiuto di conformarsi col nuovo accordo, un pubblico dipendente sanzionato avrebbe comunque la possibilità di ricorrere contro il provvedimento in causa e, nel corso del processo, sollevare la questione di incostituzionalità.

Gli unici soggetti legittimati ad una disapplicazione dell'Accordo e delle disposizioni esecutive per ragioni di incostituzionalità sarebbero i magistrati, i quali hanno un obbligo in tal senso¹⁸.

Resta da vedere quali siano le prerogative dei privati cittadini.

Non ci sembra che l'uso della previgente ortografia per mere finalità private possa comportare delle sanzioni giuridiche; il discorso però cambia quando un privato si rivolga ad un'istituzione pubblica: in tal caso, deve considerarsi obbligatorio l'uso dell'ortografia linguistica in vigore? Per esempio, l'art. 133, n. 1, del Codice di Procedura Civile afferma che «Negli atti giudiziari si usa la lingua portoghese.» Ma ciò è di per sé sufficiente per giustificare l'obbligo di uso della nuova ortografia? Un'istanza presentata secondo l'ortografia antica deve essere rigettata? Crediamo di dover rispondere in senso negativo. Il criterio da usare è quello della "comprensibilità" degli atti, ovvero essi devono essere sostanzialmente accessibili nel loro contenuto semantico; altrimenti un mero errore grammaticale potrebbe comportare la stessa conclusione, ovvero il rigetto e, se così fosse, ben poche istanze avrebbero il privilegio di essere prese in considerazione, in quanto, sulla base della nostra esperienza personale, possiamo affermare che nella realtà processuale portoghese gli atti sgrammaticati, sia da parte dei richiedenti sia da parte dei funzionari giudiziari che degli stessi magistrati, hanno una notevole frequenza.

Del resto, se un giudice può arrogarsi il diritto di continuare ad usare la vecchia ortografia¹⁹, non troviamo ragioni sufficienti per limitare tale diritto alle parti processuali.

Ciò ovviamente comporta la vigenza di due lingue diverse quanto alla forma, ma il fatto non implica alcun problema quanto alla corretta comprensione degli atti.

5. Per concludere, il nuovo Accordo Ortografico ha sollevato varie problematiche di ordine giuridico, alcune sicuramente fondate, altre più discutibili, ma non ha risolto il problema dell'unicità della lingua, sia perché non tutti gli Stati lusofoni lo hanno ratificato sia perché,

¹⁷ Cfr. art. 183 e seguenti della legge 20 giugno 2014, n. 35 (*Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas*).

¹⁸ Ciò si ricaverebbe dall'art. 204 della Costituzione, secondo cui i tribunali non possono applicare norme che violino la Costituzione. Inoltre, gli atti normativi citati nel testo non prevedono disposizioni che si riferiscono specificamente ai magistrati.

Ovviamente tutto ciò ricadrebbe nella libertà e nei diritti dei magistrati nell'esercizio degli atti propri della loro professione, ma non nella sfera dei relativi rapporti con i restanti soggetti. A titolo di esempio citiamo il caso di un magistrato che ha rifiutato dei pareri tecnici emessi dal Ministero della Giustizia, in quanto scritti secondo le regole del nuovo Accordo Ortografico: è stato sottoposto a procedimento disciplinare, poiché non avrebbe avuto il potere di imporre ai funzionari ministeriali l'uso dell'antica ortografia. Diverso è il caso della lingua usata nel corso dei processi: sembra che in quest'ambito gli organi competenti sulle decisioni disciplinari verso i magistrati lascino piena libertà di uso (cfr. *Juiz responde a inquérito por rejeitar acordo ortográfico*, in <http://www.observalinguaportuguesa.org/pt/acordo-ortografico-dossie/noticias-sobre-o-acordo-ortografico/juiz-responde-a-inquerito-por-rejeitar-acordo-ortografico>; *Rui Teixeira proíbe acordo ortográfico*, www.dn.pt, 26 maggio 2013).

¹⁹ Si rimanda alla nota precedente.

nella pratica, continua ad essere usato l'antico modo di scrittura da parte di alcuni soggetti istituzionali.

La cosa non dovrebbe causare grandi problemi a livello concreto e riteniamo che col tempo prevarrà definitivamente l'uso della nuova ortografia, a meno che non si verifichi un intervento istituzionale che cambi tale situazione²⁰.

²⁰ Esistono varie iniziative al fine di rendere inefficace il nuovo Accordo Ortografico, ma allo stato attuale delle cose non hanno prodotto alcun effetto (cfr. Aline Pinheiro, *Juiz responde a inquérito por rejeitar acordo ortográfico*, in <http://www.conjur.com.br/2013-nov-11/portugal-juiz-responde-inquerito-disciplinar-rejeitar-acordo-ortografico>).